

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL VINCOLO
IDROGEOLOGICO**

Delibera Consiliare n° 3 del 23.02.04

Indice del Regolamento

ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 PROCEDURE E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI	3
ART. 3 MODULISTICA	4
ART. 4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI.	5
ART. 5 LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE	7
ART. 6 ALTRE OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE	8
ART. 7 OPERE, LAVORI E MOVIMENTI DI TERRENO SOGGETTI A DICHIARAZIONE	10
ART. 8 OPERE , LAVORI E MOVIMENTI DI TERRENO SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE	12
ART. 9 NORME FINALI	12
ALLEGATO “A” NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI	13
ALLEGATO “B” MODULISTICA	18

Art. 1 Oggetto e ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), da ultimo modificata dalla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 e di seguito denominata legge forestale, disciplina quanto previsto dall'articolo 40 della citata legge in coerenza con i contenuti del Regolamento forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), di seguito denominato Regolamento Forestale.

2. Il presente regolamento, regola:

- a) Le procedure e le modalita` di presentazione delle domande d'autorizzazione e delle dichiarazioni;
- b) La modulistica;
- c) La documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori previsti ;
- c) Le tipologie di opere e movimenti di terreno soggette a procedura semplificata;
- d) Le tipologie di opere e movimenti di terreno soggette ad autorizzazione;
- e) Le ulteriori modalita` di svolgimento dei procedimenti amministrativi.

3. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano in tutto Il territorio Comunale, boscato o non boscato, sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi degli articoli 37 e 38 della legge forestale LRT N. 39/2000.

Art. 2 Procedure e le modalita` di presentazione delle domande di autorizzazioni e delle dichiarazioni

1. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione d'inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico e` presentata dai seguenti soggetti:

- a) il proprietario;
- b) il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso.

2. Nella domanda di autorizzazione e nella dichiarazione sono indicati il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e l'eventuale direttore dei lavori. Eventuali variazioni dei suddetti soggetti sono comunicate all'Ente competente.

3. Nei casi in cui e` prevista la presentazione di progetti, gli elaborati sono redatti e firmati da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.

4. Ai sensi dell'articolo 42 della legge forestale, salvo quanto previsto all'articolo 68 della stessa legge per i territori ricadenti nell'ambito comunale dei parchi regionali, provinciali e delle riserve naturali, la domanda di autorizzazione e la dichiarazione d'inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico e` presentata:

- a) per gli interventi di cui al capo II del Regolamento Forestale, alla comunita` montana nei territori di propria competenza e alla provincia nei restanti territori;
- b) per gli interventi di cui al capo III del Regolamento Forestale , al Comune.

5. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'articolo 42, comma 6 della legge forestale per gli interventi di cui al comma 4, lettera a) soggetti anche all'autorizzazione paesaggistica o all'autorizzazione o concessione urbanistica, la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo

idrogeologico e` presentata al Comune, contestualmente alla richiesta di autorizzazione a fini urbanistici o paesaggistici.

6.Nei casi in cui gli interventi siano soggetti a dichiarazione d'inizio lavori o di attivita` ai sensi del presente regolamento o della normativa urbanistica o paesaggistica, non si applica la procedura di cui al comma 5 e la dichiarazione e` presentata distintamente ai rispettivi Enti competenti.

7. L'autorizzazione e` rilasciata sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, facendo salvi i diritti di terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarita` della proprieta` od altri diritti reali, nonche` su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti.

Validita` dell'autorizzazione e della dichiarazione e varianti in corso d'opera.

1.La validita` temporale massima delle autorizzazioni e` di cinque anni. Nell'autorizzazione puo` essere indicato un termine di validita` inferiore.

2.I lavori e le attivita` soggette a dichiarazione sono eseguite entro il termine massimo di tre anni dalla data di presentazione della stessa.

3.Le autorizzazioni o le dichiarazioni relative ad opere o lavori per i quali e` necessario anche il rilascio di concessione o autorizzazione ai sensi delle norme urbanistiche o paesaggistiche, hanno validita` fino alla scadenza di quest'ultimo provvedimento abilitativo comunale, fatto salvo che nell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico sia indicata una diversa data di scadenza .

4.La validita` temporale delle autorizzazioni per le trasformazioni e le opere puo` essere prorogata a seguito della presentazione di motivata istanza, almeno sessanta giorni prima della scadenza. Nell'atto con cui viene accordata la proroga dell'autorizzazione, e` indicata la scadenza della stessa e possono essere impartite ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle condizioni dei luoghi.

5.Ai fini del completamento di opere o lavori per i quali e`scaduta la validita` temporale dell'autorizzazione puo` essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione stessa. Per le opere o i lavori soggetti a dichiarazione d'inizio lavori la cui validita` sia scaduta deve essere presentata una nuova dichiarazione.

6.Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si verifichino fenomeni di instabilita` dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l'Ente competente puo` impartire ulteriori prescrizioni,sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni. Tali provvedimenti cautelativi si applicano anche ai lavori o alle opere soggetti a dichiarazione o eseguibili senza autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

7.Quando si rendano necessarie varianti rispetto ai progetti, ai lavori od alle modalita` di esecuzione degli stessi gia`autorizzati, gli interessati devono acquisire l'autorizzazione secondo le procedure e le modalita` definite all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 3 Modulistica

1.Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni, corredate di tutti gli allegati specificatamente previsti dal Regolamento Forestale e dal presente Regolamento, sono presentate all'Ufficio Vincolo Idrogeologico del Comune di Monte Argentario nel rispetto e nelle modalita` indicate nell'art. 4 e di quanto disposto nel presente regolamento, utilizzando i modelli di cui all'allegato "B" parte integrante del presente regolamento.

Art. 4 Documentazione da allegare alle domande di Autorizzazione e delle Dichiarazioni.

1. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni di inizio Lavori, sono presentate su apposita modulistica di cui all'articolo 3 del presente regolamento ad:

Amministrazione Comunale di Monte Argentario

Ufficio vincolo idrogeologico

2. Le domande possono essere firmate dal richiedente davanti all'addetto al ricevimento delle stesse oppure possono essere trasmesse per posta, o con altri mezzi, allegando fotocopia del documento di identità del richiedente stesso. Le domande devono contenere tutte le informazioni relative alle generalità del richiedente e quant'altro previsto per gli aspetti generali dal Regolamento forestale e dalla normativa vigente in materia. In aggiunta, per quanto attiene agli aspetti tecnici, dovrà essere riportato quanto di seguito indicato.

AUTORIZZAZIONI

3. Chi intenda conseguire l'autorizzazione o parere ai fini idrogeologici per le opere di cui all'art. 85 e 86 della LRT 39/2000 ed art. 96 del DPGRT 48/R/2003, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di esenzione anche relativamente alle procedure di acquisizione di pareri ai fini suddetti interni al settore ed all'Ente, deve inoltrare alla Amministrazione Comunale di Monte Argentario, idonea istanza costituita da:

1) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE in originale, con allegate due copie della stessa, firmata dal proprietario o dall'avente titolo; più n.2 marche da bollo, del valore legale corrente, da apporre una sull'originale della richiesta e una necessaria per il provvedimento finale.

E in triplice copia:

2) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ del richiedente

3) ELENCO PARTICELLE CATASTALI e individuazione dell'area di intervento su ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE

4) COROGRAFIA in scala 1:25.000 con individuazione dell'intervento

5) RELAZIONE GEOLOGICA redatta in conformità e con le modalità di indagine previste all'art. 75 e successivi del Regolamento di attuazione della LRT 39/2000 e succ. modif. di cui al DPGR 48/R/2003, che contenga:

- a) stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico
- b) stralcio della proposta di nuova perimetrazione del Vinc. Idrog. della Provincia di Grosseto
- c) verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di "Rischio idraulico e idrogeologico"
- d) dichiarazione della fattibilità e compatibilità idrogeologica dell'intervento da realizzare

6) IL PROGETTO delle opere e dei lavori comprendenti la RELAZIONE TECNICA ed ELABORATI GRAFICI, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare comprensivi di:

- a) planimetrie e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto
- b) individuazione e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti stralcio di PRG o di PS comunale e dello stato concessionato nel caso di richiesta di sanatoria

7) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, debitamente datate, timbrate e firmate.

Inoltre nei casi sotto descritti alla richiesta di autorizzazione si dovrà allegare anche quanto qui di seguito specificato:

Per le opere e movimenti terra già realizzati o già approvati ai fini idrogeologici interessati da variante in corso d'opera, dovrà essere indicato l'atto autorizzativo di riferimento e fornita la sovrapposizione fra stato attuale e modificato.

Il progetto deve essere redatto in modo tale da rendere chiaramente intelligibile la natura e la portata degli interventi proposti rispetto all'andamento naturale del terreno ed alla vegetazione di interesse forestale ivi insistente.

B) PARERI

Per le domande oggetto di parere in sanatoria per opere realizzate in assenza di prescritta autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico presentate ai sensi dell'art. 32 della legge 28/02/1985 n. 47 e dell'art. 39 della legge 724/94 dovrà essere presentata, sempre in due copie ed oltre alla documentazione di cui alla lettera (A Autorizzazioni), gli elaborati relativi allo stato attuale e allo stato originario dell'opera oggetto di sanatoria.

Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria può avvenire solo nel caso in cui le opere o trasformazioni effettuate risultino autorizzabili in base alle disposizioni del Regolamento forestale regionale e le stesse non risultino incompatibili con l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori, ferme restando le prescrizioni e gli adeguamenti ritenuti necessari a tale scopo. Il rilascio della suddetta autorizzazione è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido. Il procedimento di sanatoria è sospeso fino alla conclusione del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative.

C) DICHIARAZIONI INIZIO LAVORI

La Dichiarazione di inizio lavori (D.I.L.) deve essere compilata su appositi modelli predisposti dalla Amministrazione Comunale. La presentazione di (D.I.L.) su modelli diversi da quelli prima richiamati non sono valide.

Chi intenda presentare la Dichiarazione di Inizio Lavori (D.I.L.) per le tipologie di intervento previste all'art.92 del vigente regolamento forestale (DPGRT 48/R/2003), art. 4 del presente regolamento dovrà presentare:

1) la DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI (D.I.L.) in unica copia utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale. La dichiarazione in bollo (solo una marca da bollo) deve indicare la data presunta dell'inizio dei lavori, la quale, in ogni modo non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di registrazione al protocollo dell'Ente. Una copia in carta semplice, e relativi allegati, dovrà essere trasmessa contestualmente al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Orbetello

alla D.I.L. sono inoltre allegati:

2) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' del richiedente o all'avente titolo ai sensi dell'art.2 comma 4 del presente Regolamento

3) ELENCO PARTICELLE CATASTALI e individuazione dell'area di intervento su ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE

4) COROGRAFIA in scala 1:25.000 con individuazione puntiforme dell'intervento

5) RELAZIONE GEOLOGICA (dove prevista) redatta in conformità e con le modalità di indagine prevista all'art. 75 e successivi del Regolamento di attuazione della LRT 39/2000 e succ. modificazioni, che contenga stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a vincolo idrogeologico stralcio della proposta della nuova perimetrazione del vincolo idrogeologico della Provincia di Grosseto verifiche relativamente alla normativa in materia di "Rischio idraulico e idrogeologico dichiarazione di fattibilità dell'intervento

6) IL PROGETTO delle opere e dei lavori comprendenti la RELAZIONE TECNICA ed ELABORATI GRAFICI, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare comprensivi di:

a) piante e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto

b) individuazione e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti

6) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, debitamente datate, e firmate

Art. 5 Lavori di manutenzione eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. Sono ricomprese nella presente sezione varie tipologie di opere ,per le quali non è richiesta autorizzazione o dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, a condizioni che siano eseguite nel rispetto delle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del regolamento forestale e delle disposizioni e condizioni indicate per ciascuna opera o movimento di terreno nell'allegato "A" del presente regolamento.

2. La manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti e` consentita a condizione che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati.

3. La manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale e` consentita a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate.

4. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma s'intende, in particolare:

a) livellamento del piano viario;

b) ricarico con inerti;

c) ripulitura e risagomatura delle fossette laterali;

d) tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali;

e) ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;

f) rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;

g) rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;

h) installazione di reti parasassi;

i) taglio della vegetazione forestale, con le modalità indicate all'articolo 41 del regolamento forestale.

5. Sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.

6. La sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche e` consentita, a condizione che comporti i soli movimenti di terra necessari per la sostituzione stessa, anche in adiacenza a quelli esistenti.

7. La manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrate e` consentita, a condizione che non comporti modifiche di tracciato delle stesse.

8. La manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica e` consentita, purché nel rispetto della normativa vigente. La rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti e` consentita, a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumita` a seguito di eventi calamitosi.

Art. 6 Altre opere e movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. Le recinzioni in pali e rete, compresa l`installazione di cancelli o simili, sono consentite a condizione che:

- a) siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all`infissione dei pali e sostegni;
- b) siano poste al di fuori dell`alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
- c) non comportino l`eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni, ne` l`infissione di rete o di sostegni sulle stesse.

2. La messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche e` consentita, a condizione che siano necessari isoli movimenti di terreno per la fondazione del palo e a condizione che non comporti l`eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio.

3. E` consentita l`installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacita` massima di 3 metri cubi, a condizione che:

- a) l`installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro;
- b) le opere accessorie non interessino aree boschive e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;
- c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformita` al d.lgs. 22/1997;
- d) non sia necessaria l`eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- e) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.

4. E` consentita l`installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacita` massima di 3 metri cubi, a condizione che:

- a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;

- b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
- c) le opere accessorie, fatte salve quelle consentite dal presente regolamento, non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;
- d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformita` al d.lgs. 22/1997;
- e) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- f) limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.

5.E` consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica o in acque di superficie, a condizione che:

- a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti;
- b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
- c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformita` al d.lgs. 22/1997;
- d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- e) gli scarichi in superficie convogliano le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua.

6.La posa in opera di tubazioni e cavi interrati e` consentita, a condizione che:

- a) non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilita`, anche temporanea;
- b) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,5 metri di profondita`;
- c) lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno;
- d) di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;
- e) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformita` al d.lgs. 22/1997;
- f) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree.

7.La realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, e` consentita a condizione che:

- a) non comporti scavi o riporti di terreno superiori a 30 centimetri di profondita`;
- b) non abbia superficie superiore a 50 metri quadrati o superficie superiore a 100 metri quadrati se realizzata per almeno il 70 per cento con materiali permeabili;
- c) sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
- d) non comporti eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie.

8.La realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato, e` consentita a condizione che l'intervento:

- a) non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;
- b) non sia connesso all'esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del presente capo e del capo II;
- c) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.

Art. 7 Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione

1. La realizzazione delle opere o movimenti di terreno di cui al presente articolo è soggetta a dichiarazione, purché gli stessi siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui all'allegato "A" del presente regolamento e purché siano rispettate le condizioni di seguito indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.

2. La realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità, è soggetta a dichiarazione, a condizione che:

- a) lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell'opera, in stagioni a minimo rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;
- b) siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno.

3. La costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo è soggetta a dichiarazione, a condizione che:

- a) gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli;
- b) le opere siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
- c) le opere non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.

4. La realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 1,5 metri, è soggetta a dichiarazione a condizione che la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare.

5. La realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondoasfaltato e lastricato, è soggetta a dichiarazione, a condizione che:

- a) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o i punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
- b) le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;
- c) i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque;

d) per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione.

6. La realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico e' soggetta a dichiarazione, a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto attestino la compatibilita' dell'emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti.

7. L'ampliamento volumetrico di edifici esistenti e' soggetto a dichiarazione, a condizione che:

- a) non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso;
- b) dalla relazione geologica allegata al progetto risulti che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall'edificio e' compatibile con la stabilita' del versante.

8. L'installazione, nei territori boscati, di serbatoi esterni e interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacita' da 3 a 10 metri cubi, e' soggetta a dichiarazione, purche' siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 99, commi 3 e 4. del regolamento forestale.

9. Sono soggetti a dichiarazione gli interventi da attuare in conformita' alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilita', sulla base delle indagini di cui all'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), a condizione che tali interventi:

- a) non siano da attuare in terreni boscati;
- b) non riguardino aree classificate a fattibilita' 4 o non classificate;
- c) la dichiarazione di inizio lavori sia corredata da:
 - 1) dichiarazione rilasciata congiuntamente dal geologo e dal tecnico abilitato, firmatari rispettivamente della relazione geologica e geotecnica e del progetto esecutivo, da cui risulti:
 - 1.1) che sono state verificate condizioni di stabilita' dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell'esecuzione degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilita' dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto;
 - 1.2) che i lavori e le opere in progetto non comportano alterazione della circolazione delle acque superficiali e profonde.
 - 2) relazione geologica e risultanze delle indagini geologiche nei casi e con i criteri definiti dall'articolo 75;
 - 3) progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalita' di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno;

4) relazione e apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi. Inoltre, apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere in progetto.

Art. 8 opere , lavori e movimenti di terreno soggette ad autorizzazione

1. Fatto salvo quanto previsto nella presente sezione, le opere e movimenti di terreno non connesse alla coltivazione dei terreni agrari e forestali, comprese l'apertura e la coltivazione di cavee torbiere, sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 42, comma 5 della legge forestale.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le valutazioni delle possibili alterazioni della stabilità dei terreni vincolati e della regimazione delle acque è effettuata sulla base:

a) delle risultanze delle indagini geologiche e delle verifiche di stabilità definite dall'articolo 75 del Regolamento, in rapporto alla tipologia, localizzazione, modalità e fasi esecutive delle opere;

b) delle modalità per la realizzazione e della successione temporale dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno, come evidenziati in apposita relazione tecnica, planimetrie e sezioni relative alle fasi di cantiere, riferite all'attuazione del progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno;

c) delle possibili interferenze con la circolazione idrica superficiale e profonda, come risultano dalle indagini geologiche di cui alla lettera a) ed evidenziate in apposita documentazione progettuale in cui siano rilevabili, in particolare, i livelli di falda in sovrapposizione alle opere in progetto, le opere per la regimazione e lo smaltimento delle acque superficiali, nonché la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi;

d) dell'assetto finale dei luoghi al termine dei lavori e delle eventuali opere di ripristino ambientale.

Art. 9 Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data di approvazione.

2. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono considerate valide ove conformi alla normativa vigente al momento di presentazione delle stesse.

3. Le autorizzazioni rilasciate e le dichiarazioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento conservano validità.

ALLEGATO "A" NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI

NORME TECNICHE GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Le norme della presente sezione si applicano a tutti i lavori inerenti alla realizzazione di opere e movimenti di terreno, anche se non soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, nei terreni vincolati a scopi idrogeologici, di cui agli articoli 37 e 38 della Legge Forestale, fatta salva ogni diversa disposizione indicata specificamente nel presente regolamento, negli atti autorizzativi o nelle prescrizioni dettate a seguito della presentazione di dichiarazione.

2. Per quanto non specificamente disposto, le indagini sui terreni e sulle rocce, la verifica della stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, la progettazione e l'esecuzione delle opere devono uniformarsi alle norme tecniche di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), emanate con decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre ed delle opere di fondazione) e con la circolare del Ministro dei lavori pubblici 24 settembre 1988.

Regimazione delle acque

1. Nei terreni vincolati è fatto obbligo di assicurare che il deflusso delle acque superficiali e sorgive avvenga senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno. A tal fine, durante l'esecuzione di opere e movimenti di terreno di qualsiasi entità, devono essere osservate le seguenti norme:

a) tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti ed da aree non permeabili devono essere raccolte, canalizzate e smaltite attraverso le reti fognarie, ove esistenti, oppure attraverso gli impluvi naturali, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque;

b) tutte le tubature idrauliche sotterranee devono essere realizzate in modo da evitare perdite o rotture, assicurando in particolare che nei terreni suscettibili di movimenti di assestamento, quali aree di riporto e terreni instabili, le opere siano in grado di mantenere la loro efficienza.

2. Nei terreni vincolati non devono essere creati ostacoli al normale deflusso delle acque meteoriche o sorgive e deve essere sempre assicurata la corretta regimazione delle acque, al fine di evitare fenomeni di ristagno o di erosione nell'area oggetto dei lavori e nei terreni limitrofi.

3. Per i fini di cui al comma 2, durante le fasi di cantiere e in particolare ove siano previsti scavi, devono essere assicurati:

a) l'allontanamento delle acque provenienti dai terreni posti a monte o circostanti l'area dei lavori, mediante la preliminare realizzazione di appositi fossi o fossetti di guardia delimitanti l'area stessa ed in grado di convogliare le acque a valle secondo le linee naturali di sgrondo, senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;

b) la corretta regimazione delle acque superficiali nell'area oggetto dei lavori, realizzando le canalizzazioni ed i drenaggi necessari ad evitare fenomeni erosivi o di ristagno, specialmente nelle aree di scavo; ove non sia possibile smaltire le acque per gravità devono essere previsti impianti per il sollevamento delle stesse, che evitino ristagni

anche temporanei nell'area di cantiere. Lo scarico a valle deve avvenire in modo da evitare danni ai terreni sottostanti;

c) la captazione e l'allontanamento al di fuori dell'area di cantiere delle eventuali acque sorgive.

4. Nei terreni vincolati i seguenti interventi sono soggetti ad autorizzazione:

a) la modifica di impluvi, fossi o canali e l'intubamento delle acque all'interno degli stessi;

b) la modifica dell'assetto delle sponde o degli argini di corsi d'acqua naturali o artificiali;

c) l'immissione di acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante impianti di sub-irrigazione o di dispersione nel terreno o altre opere;

d) gli emungimenti delle acque sotterranee.

5. Ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di cui al comma 4 devono essere effettuate preliminari indagini e verifiche atte alla valutazione della compatibilità idrogeologica ed idraulica degli interventi stessi, da esporre in apposita relazione costituente parte integrante della progettazione delle opere.

Indagini geologiche

1. La realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati alla modificazione dell'assetto morfologico dei terreni vincolati, con o senza la realizzazione di opere costruttive, nonché l'esecuzione di riporti di terreno devono essere precedute da indagini geologiche atte a verificare la compatibilità degli stessi con la stabilità dei terreni.

2. I sondaggi e le altre prove necessarie alle indagini geologiche di cui al comma 1 sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione purché comportino limitati movimenti di terreno senza la realizzazione di nuova viabilità di accesso o l'estirpazione di piante o ceppaie forestali

3. In particolare deve essere preliminarmente valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilità dei terreni durante l'esecuzione dei lavori.

4. Nei terreni posti su pendio, od in prossimità a pendii, oltre alla stabilità localizzata dei fronti di scavo deve essere verificata la stabilità del pendio nelle condizioni attuali, durante le fasi di cantiere e nell'assetto definitivo di progetto, considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare.

5. Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione idrica superficiale, ipodermica e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e delle opere in progetto nonché la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica.

6. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo devono estendersi ad un intorno significativo all'area oggetto dei lavori, evidenziando le eventuali azioni degli scavi, dei riporti e delle opere in progetto su manufatti, quali costruzioni, strade ed altre infrastrutture, su sorgenti e su altre emergenze significative ai fini idrogeologici, quali aree di frana o di erosione, alvei od impluvi.

7. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo devono essere oggetto di una relazione geologica e geotecnica, da porre a corredo e costituente parte integrante della progettazione delle opere, in cui devono essere esposti i risultati delle indagini compiute, i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed i coefficienti determinati relativamente alla stabilità dei pendii.

8. Solo per opere di modesto rilievo ed entità o per aree già note e di sicura ed accertata stabilità può essere ritenuta sufficiente una relazione geologica semplificata che si basi su notizie e dati idonei a caratterizzare l'area e ad accertare la fattibilità delle opere o movimenti di terreno.

9. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo possono essere omesse per modesti interventi di livellamento o modificazione morfologica dei terreni. Tali indagini, valutazioni e verifiche, ove non espressamente richieste, possono essere omesse anche per le opere ed i movimenti di terreno rientranti nelle tipologie non soggette ad autorizzazione o dichiarazione, nelle tipologie soggette a dichiarazione, nonché per le opere connesse ai tagli dei boschi di cui al titolo II, capo II, sezione VI del regolamento forestale. Per le opere o i movimenti di terreno di cui al presente comma la presentazione di apposita relazione geologica può essere comunque prescritta nel caso in cui si tratti di terreni instabili o con forte pendenza.

10. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere accertata in loco la rispondenza delle indagini geologiche e delle previsioni di progetto con lo stato effettivo dei terreni, ed adottato di conseguenza ogni ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la stabilità dei terreni stessi e la regimazione delle acque.

Scavi e riporti di terreno

1. Durante la realizzazione di lavori ed opere che comportino scavi o riporti di terreno non devono essere create condizioni di rischio per il verificarsi di smottamenti, franamenti od altri movimenti gravitativi.

2. Per i fini di cui al comma 1, fatto salvo che le indagini geologiche escludano specifici rischi o che si sia proceduto alla realizzazione di idonee opere di preventivo consolidamento dei terreni, gli scavi devono essere eseguiti in stagioni a minimo rischio di piogge e procedendo per stati di avanzamento tali da consentire la rapida ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. Se sussistono particolari condizioni di rischio per la stabilità a breve termine, gli sbancamenti devono procedere per piccoli settori ed essere seguiti dall'immediata realizzazione delle opere di contenimento. Si può procedere ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di stabilità.

3. I riporti di terreno devono essere eseguiti in strati, assicurando il graduale compattamento dei materiali terrosi, dai quali devono essere separate le frazioni litoidi di maggiori dimensioni. Nelle aree di riporto devono essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla difesa da fenomeni erosivi. Se è prevista la realizzazione di opere di contenimento, le stesse devono essere realizzate prima.

4. I riporti di terreno da eseguire nei terreni destinati o da destinare all'attività agricola o forestale devono essere realizzati con materiali terrosi di caratteristiche fisico-chimiche idonee al mantenimento o miglioramento della fertilità agronomica dei terreni oggetto del riporto.

Materiali di risulta

1. La terra di risulta da scavi o movimenti di terreno in genere, attuati per opere di modesta entità, può essere conguagliata in loco per la risistemazione dell'area oggetto dei lavori, al di fuori di corsi d'acqua, fossi, impluvi e linee di sgrondo delle acque, senza determinare apprezzabili modificazioni di assetto o pendenza dei terreni, provvedendo al compattamento ed inerbimento del terreno stesso ed evitando che abbiano a verificarsi fenomeni erosivi o di ristagno delle acque.

2. La terra derivante da scavi di sbancamento operati per costruzioni o derivante da altre opere da cui risultino apprezzabili quantità di materiale terroso, può essere riutilizzata in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori, in conformità e nei limiti delle previsioni di progetto.
3. I materiali lapidei di maggiori dimensioni devono essere separati dal materiale terroso al fine di garantire un omogeneo compattamento ed assestamento di questi ultimi. I materiali lapidei possono essere reimpiegati in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori purché gli stessi siano depositati in condizioni di stabilità ed in modo da non ostacolare il regolare deflusso delle acque superficiali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), da ultimo modificato dalla legge 3 febbraio 2003, n. 14, i materiali terrosi o lapidei eccedenti la sistemazione in loco devono essere riutilizzati in terreni ove il riporto degli stessi sia autorizzato o consentito ai fini del vincolo idrogeologico.
5. Durante le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Detti depositi non devono essere collocati all'interno di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali delle acque e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. È fatto divieto di scaricare materiale terroso o lapideo all'interno o sulle sponde di corsi d'acqua anche a carattere stagionale. I depositi non devono inoltre essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi.

Realizzazione delle opere

1. Al fine di assicurare la stabilità dei terreni vincolati tutte le opere, ed in particolare quelle di contenimento del terreno o costruite a contatto con il terreno, devono essere dimensionate e costruite, sotto la diretta responsabilità dei tecnici progettisti ed incaricati della direzione dei lavori, in modo da assicurarne la stabilità nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno stesso, dall'acqua, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere.
2. Per i fini di cui al comma 1 devono essere messi in opera sistemi di drenaggio in grado di intercettare e smaltire le acque di circolazione sotterranea in corrispondenza delle nuove opere. La tipologia e la collocazione dei drenaggi deve essere correlata sia alla tipologia, alle dimensioni ed alla collocazione delle opere, considerate nel loro complesso, sia alle caratteristiche della circolazione idrica sotterranea accertata con le indagini di cui all'articolo 75 del regolamento forestale.

ALLEGATO "B" MODULISTICA

MODELLO 1

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione e/o parere ai fini del Vincolo Idrogeologico (art. 21 del R.D.L. 16 maggio 1926 , n. 1126 e R.D.L. 30/12/1923 , n. 3267) ai sensi del regolamento d'attuazione della LRT 39/2000 e succ. modif. di cui al D.P.G.R. n. 48/R/2003.

DITTA RICHIEDENTE _____
Intervento _____
Ricadente in Loc _____
Del Comune di _____

All'AMM. COMUNALE DI MONTE ARGENTARIO
Ufficio tecnico - Vincolo Idrogeologico

Piazza dei Rioni , 8 - 58019 PORTO SANTO STEFANO

Il/La sottoscritto/a _____ Nato/a _____ il _____ Per conto proprio o per conto di: _____ Domicilio: via _____ c.a.p. _____ città _____ Tel. _____

<p align="center">RECAPITO CUI INVIARE LA CORRISPONDENZA se diverso dal domicilio sopra riportato</p> Nome _____ Tel. _____ Via _____ Cap _____ Loc. _____
--

CHIEDE

Il parere ai fini del vincolo idrogeologico per le opere in oggetto indicate e per le quali è stata contestualmente richiesta la concessione od autorizzazione ai fini urbanistici e/o paesaggistici presentata presso codesto comune (laddove prevista per legge). A tale scopo, allega alla presente la sotto elencata documentazione in doppia copia:

- 1) n. 2 MARCA DA BOLLO, una da apporre sulla presente richiesta e una da allegare per la risposta.
- 2) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' del richiedente
- 3) ELENCO PARTICELLE CATASTALI e individuazione dell'area di intervento su ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE
- 4) COROGRAFIA in scala 1:25.000 con individuazione puntiforme dell'intervento
- 5) RELAZIONE GEOLOGICA redatta in conformità e con le modalità di indagine previste all'art. 75 e

successivi del Regolamento di attuazione della LRT 39/2000 e successive modificazioni di cui al DPGR 48/R/2003 , che contenga :

- a) stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico
 - b) stralcio della proposta di nuova perimetrazione
 - c) verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di "rischio idraulico e idrogeologico
 - d) dichiarazione della fattibilità dell'intervento.
- 6) IL PROGETTO delle opere e dei lavori comprendenti la RELAZIONE TECNICA ed ELABORATI GRAFICI in particolare comprensivi di:
- a) piante e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, progetto sovrapposto
 - b) individuazione e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti
 - c) stralcio PRG comunale e dello stato concessionato nel caso di richiesta di cui all'art.9 del regolamento d'attuazione di cui al DPGR 48/R/2003
- 7) COROGRAFIA in scala 1:25.000 con individuazione puntiforme dell'intervento
- 8) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori debitamente datate , timbrate e firmate

Copia della presente richiesta di autorizzazione il dichiarante si impegna a rispettare quanto indicato nella domanda e/o nel progetto presentato , nonché alle prescrizioni integrative eventualmente indicate in sede di autorizzazione.

Altresì dichiaro di prendere atto della Legge 675/96 e succ. mod., e di autorizzare il Comune di Monte Argentario al trattamento dei dati personali che mi riguardano: tale trattamento , cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per le sole finalità istituzionali e strumentali dell'organizzazione.

Data

IL DICHIARANTE

ATTENZIONE

Una copia in carta semplice, e relativi allegati, dovrà essere trasmessa contestualmente al **Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato** di Orbetello

MODELLO 2**All'AMM. COMUNALE DI MONTE ARGENTARIO
Ufficio tecnico - Vincolo Idrogeologico***Piazza dei Rioni , 8 - 58019 PORTO SANTO STEFANO*e.p.c. Al Comando Stazione del CFS di ORBETELLO

Il/La sottoscritto/a _____
Nato/a _____ il _____
Per conto proprio o per conto di: _____
Domicilio: via _____
c.a.p. _____ città _____ Tel. _____

RECAPITO CUI INVIARE LA CORRISPONDENZA se diverso dal domicilio sopra riportato			
Nome _____	Tel. _____		
Via _____	Cap _____	Loc. _____	

Debitamente ammonito / a sulle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e non rispondenti alla realtà , presentata la sotto riportata Denuncia Inizio Lavori:

DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI (D.I.L.)

Art. 93 del regolamento forestale (DPGRT 48/R/2003) e art. 7 del regolamento comunale

Oggetto: *(barrare con - x – la richiesta che interessa - scrivere a macchina o in stampatello leggibile)*

- A** realizzazione scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità
- B** realizzazione muri di confine , cancelli e di recinzione con cordolo continuo
- C** realizzazione muri di contenimento del terrazzo di altezza max di 1,5 metri , a condizione che la somma dei volumi di scavi e di riporto si inferiore a 1 metro cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare
- D** realizzazione opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente (del tipo : cabalette laterali, tombini e tubazioni di attraversamento di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato ecc....;
- E** realizzazione di pozzi per attingimento acqua per uso domestico (DA ALLEGARE LA RELAZIONE GEOLOGICA)
- F** Ampliamento volumetrico di edifici esistenti che non comporti ampliamento di superficie DA ALLEGARE LA RELAZIONE GEOLOGICA)

- G** installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni o interrati per GPL o similari, o per acqua della capacità superiore a 3 metri cubi e fino a 10 metri cubi
- H** interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità, sulla base delle indagini di cui all'articolo della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741).
- I** altro

E DICHIARA :

- 1) di essere a conoscenza che l'esecuzione delle opere previste dalla presente istanza potrà considerarsi autorizzata solo dopo che siano trascorsi 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima al protocollo dell'Amministrazione Comunale
- 2) che la presente D.I.L. avrà validità di 3 anni, con decorrenza dalla data di ricezione di cui al punto 1
- 3) che l'intervento richiesto riguarda esclusivamente gli interventi di cui all'oggetto da effettuare in loc. _____ Nel Comune di _____
 foglio n. _____ particelle n. _____
 come da planimetria allegata;
- 4) di impegnarsi a rispettare :
 - a) le norme tecniche generali e speciali di cui alla sezione I,II e III del Regolamento forestale (DPRG 48/R/2003);
 - b) quanto allegato in dichiarazione;
 - c) le prescrizioni integrative eventualmente indicate dall'Ente
- 5) Di allegare alla presente dichiarazione la seguente documentazione:
 - a) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' del richiedente
 - b) COROGRAFIA in scala 1:25.000 con individuazione puntiforme dell'intervento
 - c) PLANIMETRIA CATASTALE con elenco delle particelle interessate ed individuazione dell'area di intervento
 - d) IL PROGETTO delle opere e dei lavori comprendenti la RELAZIONE TECNICA ed ELABORATI GRAFICI illustranti lo stato attuale, di progetto e sovrapposto con planimetrie e sezioni in scala adeguati a rappresentare lo stato dei luoghi, le opere in progetto, nonché gli scavi e i riporti di terreno previsti.
 - f) RELAZIONE GEOLOGICA
- 6) Che prima dell'inizio dei lavori sarà data comunicazione al Comune di Monte Argentario ufficio "Vincolo Idrogeologico"
- 7) Che al rispetto di tutti gli obblighi assunti nella presente dichiarazione, saranno tenute anche le Ditte cui eventuale saranno affidati i lavori.
- 8) Che la presente dichiarazione è resa solo per l'ottenimento dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e fatti salvi diritti di terzi o di altri organi tutori;
- 9) Dichiara inoltre di essere consapevole che i lavori potranno essere in ogni momento sospesi dall'Amministrazione Comunale, qualora si riscontrano danni di carattere idrogeologico o forestale durante l'esecuzione degli stessi e che l'Amministrazione Comunale, anche dopo il termine dei lavori, potrà dettare prescrizioni o imporre opere tese all'eliminazione di eventuali pericoli di carattere idrogeologico venutasi a creare, nei limiti delle disposizioni della normativa vigente.
- 10) Che i fabbricati manufatti interessati e/o interferenti con le opere per le quali si richiede l'autorizzazione tramite D.I.L. sono regolarmente concessionari dal Comune competente per territorio o che è stata rilasciata concessione
- 11) Che saranno rispettate le prescrizioni, nessuna esclusa, della eventuale allegata relazione geologica.
- 12) Che l'area di cantiere sarà ripristinata sia dal punto di vista morfologico che vegetazionale (quest'ultimo da eseguirsi con essenze forestali tipiche della zona); qualora il cantiere venisse realizzato al di fuori dell'area d'intervento autorizzata, sarà presentata relativa istanza volta ad ottenere la prescritta autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico.
- 13) Che nel caso di installazione di serbatoi GPL o simili a distanza inferiore a m 100 dal bosco si provvederà all'installazione di idonee protezioni ed impianti antincendio secondo le caratteristiche riportate nella documentazione tecnica e cartografia allegata.
- 14) Che le opere da realizzare ricadono nei seguenti ambiti territoriali (barrare solo caselle di interesse)

<input type="checkbox"/> Nessun ambito	Rischio geomorfologico e vulnerabilità idrogeologica irrilevante	<input type="checkbox"/> Zona Boscata (L.39/00)
<input type="checkbox"/> Ambito A	Rischio geomorfologico irrilevante e vulnerabilità idrogeologica media	<input type="checkbox"/> Tombolo
<input type="checkbox"/> Ambito B	Rischio geomorfologico basso e vulnerabilità idrogeologica alta	<input type="checkbox"/> Zona umida
<input type="checkbox"/> Ambito C	Rischio geomorfologico medio indipendente dalla vulnerabilità idrogeologica	<input type="checkbox"/> Area a rischio idraulico
<input type="checkbox"/> Ambito D	Rischio geomorfologico alto interessato da dissesti attivi	<input type="checkbox"/> Area percorsa da fuoco
Ambiti derivanti dalla proposta di nuova perimetrazione del Vincolo idrogeologico		Altri ambiti territoriali

- 15) Di essere stato informato che nel caso in cui le dichiarazioni indicate nei precedenti punti non rispondano a verità , le opere eventualmente eseguite saranno considerate come effettuate in assenza totale di AUTORIZZAZIONE dal punto di vista del vincolo idrogeologico e fatti salvi i provvedimenti previsti da leggi o regolamenti;
- 16) Altresì dichiaro di prendere atto della legge 675/96 e succ. mod. e di autorizzare il Comune di Monte Argentario al trattamento dei dati personali che mi riguardano: tale trattamento , cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per le sole finalità istituzionali e strumentali dell'organizzazione

Copia della presente sarà tenuta sul posto di lavoro o sul luogo del cantiere a disposizione degli organi di controllo.

IL DICHIARANTE
Firma

NOTE

- A) la presente Dichiarazione in BOLLO , completa degli allegati progettuali, dovrà essere inviata in un'unica copia al Comune di Monte Argentario- Ufficio Idrogeologico – Piazzale dei Rioni , 8 58019 PORTO SANTO STEFANO
- B) Altra copia in carta libera , completa degli allegati progettuali , dovrà essere contestualmente presentata ,al COMANDO STAZIONE del Corpo Forestale dello Stato di Orbetello
- C) Le relazioni tecniche e gli elaborati progettuali devono essere provvisti di data , timbro e firma del tecnico abilitato. Per dichiarante si intende : a) il proprietario; b) il possessore , purchè sia specificato il titolo che legittima il possesso e nei limiti consentiti dal titolo stesso ; c) il tecnico abilitato incaricato dalla progettazione o rilievo delle opere o della direzione dei lavori , purchè lo stesso dichiari di agire su incarico del proprietario o possessore, di cui devono essere specificate le generalità.

N.B. Non sono consentite cancellature , omissioni o dichiarazioni di assimilabilità degli intervenanti . in caso contrario la Dichiarazione di Inizio dei lavori sarà considerata nulla con le conseguenze previste dalle leggi vigenti per le opere eseguite senza le necessarie autorizzazioni

IL DICHIARANTE
Firma
